### **DECISIONE DELLA COMMISSIONE**

#### del 19 dicembre 1994

concernente un aiuto finanziario complementare della Comunità alle attività del laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi (Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, precedentemente denominato Bundesgesundheitsamt, Berlino, Germania)

(94/843/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 28,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 92/117/CEE del Consiglio (3), il Bundesgesundheitsamt, recentemente denominato Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, è stato designato quale laboratorio comunitario di riferimento per l'epidemiologia delle zoonosi;

considerando che, conformemente alla decisione 94/91/ CE della Commissione (4), un aiuto finanziario della Comunità è già stato erogato al laboratorio di riferimento e che è stato stipulato un contratto tra la Comunità europea e detto laboratorio per un periodo di un anno; che è opportuno prorogare il contratto e prevedere un aiuto finanziario complementare per consentire al laboratorio di riferimento di continuare ad espletare le mansioni e i compiti specificati nell'allegato IV, capitolo II, della direttiva 92/117/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

## HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

# Articolo 1

La Comunità concede al laboratorio comunitario di riferimento Bundesgesundheitsamt, recentemente denominato

Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin, di cui alla direttiva 92/117/CEE, un aiuto finanziario complementare dell'importo massimo di 100 000 ECU.

### Articolo 2

- Ai fini di quanto disposto all'articolo 1, il contratto menzionato nella decisione 94/91/CE è prorogato di un anno.
- Il direttore generale della direzione generale Agricol-2. tura della Commissione è autorizzato a firmare la clausola addizionale al contratto in nome della Commissione delle Comunità europee.
- L'aiuto finanziario di cui all'articolo 1 è versato al laboratorio di riferimento secondo le modalità previste nel contratto di cui alla decisione 94/91/CE.

### Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 1994. ·

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

<sup>(\*)</sup> GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. (\*) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31. (\*) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 38. (\*) GU n. L 46 del 18. 2. 1994, pag. 62.